

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2013 — Grebenshikova/UAMI — Volvo Trademark (SOLVO)

(Causa T-394/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SOLVO — Marchio comunitario denominativo anteriore VOLVO — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 24/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elena Grebenshikova (St. Petersburg, Russia) (rappresentante: M. Björkenfeldt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: inizialmente T. Dolde, V. von Bomhard e A. Renck, avvocati, successivamente V. von Bomhard, A. Renck, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 861/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding AB e la sig.ra Elena Grebenshikova.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 nel procedimento R 861/2010-1 è annullata.*
- 2) *L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra Elena Grebenshikova.*
- 3) *La Volvo Trademark Holding AB supporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Elena Grebenshikova.*

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/ Schuerings

(Causa T-107/11 P) ⁽¹⁾

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di risoluzione — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Articoli 2 e 47 del RAA — Dovere di sollecitudine — Nozione di interesse del servizio — Divieto di statuire ultra petita — Diritti della difesa**»]

(2014/C 24/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Gisela Schuerings (rappresentante: avv. N. Lhoest)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, successivamente T. Jabłoński, agenti); Agenzia europea per l'ambiente (AEE) (rappresentante: O. Cornu, agente); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentante: P. Goudou, agente); Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (rappresentante: E. Maurage, agente); Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti); Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentante: M. Sprenger, agente); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentante: M. Heikkilä, agente); e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08) è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione (ETF) del 23 ottobre 2007, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Gisela Schuerings, e ha respinto, di conseguenza, in quanto prematura, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito.*

- 2) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 4) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 139 del 7.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/Michel

(Causa T-108/11 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di risoluzione — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Articoli 2 e 47 del RAA — Dovere di sollecitudine — Nozione di interesse del servizio — Divieto di statuire ultra petita — Diritti della difesa»)

(2014/C 24/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Gustave Michel, succeduto nei diritti di Monique Vandeuuren (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti); Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentante: M. Heikkilä, agente); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, successivamente T. Jabłoński, agenti); Agenzia europea per l'ambiente (AEE) (rappresentante: O. Cornu, agente); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentante: P. Goudou, agente); Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuuren/ETF (F-88/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuuren/ETF (F-88/08) è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione (ETF) del 23 ottobre 2007, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Monique Vandeuuren, e ha respinto, di conseguenza, in quanto prematura, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito.

2) L'impugnazione è respinta per il resto.

3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 139 del 7.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — JAS/Commissione

(Causa T-573/11) (¹)

[«Unione doganale — Importazioni di pantaloni jeans — Frode — Recupero di dazi all'importazione — Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Articolo 239 del codice doganale — Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Sussistenza di una situazione particolare — Clausola d'equità — Decisione della Commissione»]

(2014/C 24/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (Mesnil-Amelot, Francia) (rappresentanti: T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Kil-Imann, L. Keppenne e C. Soulay, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 5 agosto 2011 la quale dichiara in un caso particolare che lo sgravio dei dazi all'importazione è ingiustificato (fascicolo REM 01/2008).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.